



**federfarma**  
**federazione nazionale unitaria**  
**dei titolari di farmacia italiani**

Roma, 12 aprile 2013  
Uff.-Prot.n° UE AA/5679/154/F7/PE  
Oggetto: DM 18 marzo 2013: caratteristiche  
tecniche dei sacchetti di plastica.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

**PRECEDENTI:**

**Circolari Federfarma prot. n. 472 del 24 dicembre 2012; prot. n. 410 del 13 novembre 2012; prot. n. 146 del 10 aprile 2012; prot. n. 76 del 22 febbraio 2012**

Questa Federazione aggiorna le organizzazioni in indirizzo, sulla questione della commercializzazione dei sacchetti di plastica.

Sulla G.U. n. 73 del 27 marzo 2013 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico 18 marzo 2013 recante "Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto merci" (allegato n.1).

Con il Decreto in esame viene posto l'ultimo tassello per la completa definizione del quadro normativo di questa materia dal momento che la Legge 28/2012 attribuiva alla eventuale emanazione di questo decreto due conseguenze, rispettivamente, la possibilità di definire ulteriori requisiti tecnici per la commercializzazione di tali sacchetti e, quel che più rileva, la possibilità di rendere operativo l'apparato sanzionatorio.

**Caratteristiche dei sacchetti**

In base al presente decreto, che ha peraltro ripreso gran parte delle disposizioni precedenti, la commercializzazione, intesa come messa a disposizione di terzi sia gratuitamente che a pagamento, dei sacchi per l'asporto merci, dovrà riguardare le seguenti tipologie di sacchetti, contraddistinte da diverse caratteristiche tecniche e riportanti specifiche diciture:

1) sacchi monouso biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432:2002 riportanti la dicitura "*Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici*";

2) sacchi riutilizzabili, composti da polimeri diversi da quelli previsti dalla citata norma UNI EN 13432:2002 indicata al punto 1, con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

- di spessore superiore ai 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% se destinati agli usi alimentari, riportanti la dicitura "*Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron – per uso alimentare*";

**Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA**  
**Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail: box@federfarma.it**  
**Cod. Fisc. 01976520583**



- di spessore superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% se non destinati agli usi alimentari, riportanti la dicitura “*Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron – per uso non alimentare*”;

3) sacchi riutilizzabili, composti da polimeri diversi da quelli previsti dalla citata norma UNI EN 13432:2002 indicata al punto 1, con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

- di spessore superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% se destinati agli usi alimentari, riportanti la dicitura “*Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron – per uso alimentare*”;

- di spessore superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% se non destinati agli usi alimentari, riportanti la dicitura “*Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron – per uso non alimentare*”;

Il decreto prevede, inoltre, la commercializzazione dei sacchetti riutilizzabili per l’asporto merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri.

### **Sanzioni**

Il Decreto, conferma l’entità delle sanzioni già previste dall’art. 2 della Legge 28/2012 che si ritiene opportuno riepilogare:

- sanzione pecuniaria da 2500€ a 25.000€ per la commercializzazione di sacchi non conformi al presente decreto, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore.

### **Entrata in vigore**

Come già accennato, l’obbligo di commercializzare sacchetti conformi al presente decreto e l’applicabilità delle sanzioni è connessa all’entrata in vigore del provvedimento che, peraltro, in base all’art. 6 del medesimo, ha tratti inusuali.

Infatti, il decreto è sottoposto ad una procedura di comunicazione agli organi europei (Parlamento e Consiglio) **ed entra in vigore dalla data di conclusione, con esito favorevole, della procedura stessa.**

Federfarma ha avuto modo di verificare l’avvenuta comunicazione disposta dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organi europei, con la conseguenza che, salvo richieste di chiarimenti provenienti da questi ultimi che potrebbero determinare uno slittamento dell’entrata in vigore del decreto in oggetto, è già possibile stabilire, sulla base della documentazione inviata dal Ministero, che l’entrata in vigore del decreto non potrà avvenire prima della data del 13 giugno 2013.

Sarà cura di questa Federazione comunicare tempestivamente eventuali atti degli organi europei che possano modificare la data sopra indicata. Si suggerisce, comunque, alle farmacie di



effettuare i nuovi ordinativi dei sacchetti tenendo conto dei requisiti tecnici riportati nel decreto in commento.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
Dott. Alfonso MISASI

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Annarosa RACCA

**All.n.1**

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet [www.federfarma.it](http://www.federfarma.it) contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.*

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE****DECRETO 18 marzo 2013**

Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto delle merci. (13A02536) (GU n.73 del 27-3-2013)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
E  
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;

Visto in particolare, l'art. 179 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Criteri di priorit  nella gestione dei rifiuti;

Visto inoltre, l'art. 182-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel quale e' previsto che la raccolta separata dei rifiuti organici debba essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432:2002;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale e, in particolare, l'art. 2 recante disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente;

Visto in particolare, che il comma 2 del predetto art. 2 della citata legge 28/2012 prevede che, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della commercializzazione dei sacchi di asporto merci, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonche', in ogni caso, le modalita' di informazione ai consumatori;

Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari

Decretano:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente decreto sono definiti:

a) Sacchi per l'asporto delle merci: sacchi messi a disposizione nel punto vendita, a pagamento o gratuitamente, per l'asporto di merci alimentari e non alimentari da parte del consumatore;

b) Sacchi per l'asporto delle merci destinate all'uso alimentare: sacchi per l'asporto delle merci utilizzati anche non esclusivamente per l'asporto di alimenti;

c) Sacchi per l'asporto delle merci non destinati all'uso alimentare: sacchi destinati esclusivamente all'asporto dei prodotti diversi dai generi alimentari;

d) Commercializzazione: l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita, inclusa l'importazione ma esclusa l'esportazione.

## Art. 2 Commercializzazione

1. E' consentita la commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci rientranti in una delle seguenti categorie:

a) sacchi monouso biodegradabili e compostabili, conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002;

b) sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli di cui alla lettera a) che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

b.1) con spessore superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati all'uso alimentare;

b.2) con spessore superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento se non destinati all'uso alimentare;

c) sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli di cui alla lettera a) che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

c.1) con spessore superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati all'uso alimentare;

c.2) con spessore superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento se non destinati all'uso alimentare.

2. E' altresì consentita la commercializzazione dei sacchi riutilizzabili per l'asporto delle merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri.

3. La riconversione degli impianti esistenti puo' essere assistita da contributi pubblici nel rispetto delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di stato, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento.

## Art. 3 Modalita' di informazione ai consumatori

Al fine di fornire idonee modalita' di informazione ai consumatori, i sacchi per l'asporto merci di cui all'art. 2 del presente decreto devono rispettare le seguenti prescrizioni:

a) i sacchi monouso per l'asporto delle merci di cui alla lettera a) dell'art. 2 devono riportare la dicitura: «Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici»;

b) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera b.1. dell'art. 2, devono riportare la dicitura «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron - per uso alimentare»;

c) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera b.2. dell'art. 2 devono riportare la dicitura «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso non alimentare»;

d) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera c.1. dell'art. 2 devono riportare la dicitura «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso alimentare»;

e) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera c.2. dell'art. 2 devono riportare la dicitura «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron - per uso non alimentare».

## Art. 4 Sanzioni

Restano ferme le sanzioni di cui all'art. 2, comma 4, del decreto -legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 2012, n. 28.

Art. 5  
Clausola di salvaguardia

L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6  
Disposizioni transitorie e finali

Il presente decreto e' sottoposto a procedura di comunicazione ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed entra in vigore dalla data di conclusione, con esito favorevole, della procedura stessa.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2013

Il Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio e del mare  
Clini

Il Ministro dello sviluppo economico  
Passera